

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4596 del 09/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3351 DEL 15/09/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), LOC. STRADA CINTURA N. 4/2.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4808 del 09/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3351 DEL 15/09/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S."

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), LOC. STRADA CINTURA N. 4/2.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3351 del 15/09/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 8124 del 28/09/2016, per l'attività di "*allevamento di bovine da latte*" svolta dalla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335) nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Loc. Strada Cintura n. 4/2 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante sub-irrigazione;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 977 del 28/02/2019 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3351/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 2932 del 05/03/2019, acquisito al prot. ARPAE n. 35772 del 05/03/2019;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2321 del 20/05/2020 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3351/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 6331 del

25/05/2020,acquisito al prot. ARPAE n. 79570 del 03/06/2020;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 115673 del 13/07/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alla matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335);

Considerato che:

- con nota prot. n. 123233 del 26/07/2022 è stata trasmessa l'istanza al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi;
- con nota del Suap del Comune di San Pietro in Cerro prot. n. 2424 del 01/08/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 126800 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico relativo a "Permesso di Costruire e modifica non sostanziale di AUA" per la realizzazione di un nuovo ricovero presso lo stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Loc. Strada Cintura n. 4/2, presentato dalla Ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335), comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- con la medesima nota prot. n. 2424/2022 il Suap ha trasmesso la documentazione relativa al Permesso di costruire;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 3 del 11/08/2022 Sinadoc 26237/2022) risulta che:

- a. l'allevamento, di bovine da latte, è sito nel comune di San Pietro in Cerro via Cantonazzo (041PC007), in zona non vulnerabile ai nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico numero 32116, ricevuta da ArpaE con prot. n. 115229 del 12/07/2022, è pari a 295 capi così suddivisi:
Bovine da latte: n. 170 capi
Capi da rimonta: n. 105 capi
Vitelli: n. 20 capi
- c. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nella aree con lettiera, indicata nell'atto di modifica dell'AUA DD 2321/2020, è pari a 319 capi, così suddivisi:
Bovine da latte: 194 capi
Capi da rimonta: 105 capi
Vitelli: 20 capi;
- d. la modifica dello stabilimento consiste in un progetto che prevede la realizzazione di:
 - una nuova struttura di ricovero (ricovero n. 4) che comporterà la rimozione/demolizione di un paddock esistente, del silo a trincea nonché di parte della vasca per lo stoccaggio dei reflui posti rispettivamente ad est e a nord del ricovero n. 1;
 - riconversione del ricovero n. 2 che verrà destinato alla rimonta;
 - una vasca per lo stoccaggio della frazione liquida dei reflui dell'allevamento;
 - un silo a trincea per lo stoccaggio del trinciato di mais in sostituzione di quello demolito;
- e. la capacità massima dell'allevamento secondo il progetto presentato, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili, tenuto conto delle zone destinate a infermeria (15 cuccette totali) è pari a 392 capi, così suddivisi:
Bovine da latte: 197 capi
Capi da rimonta: 106 capi
Vitelli: 89 capi;
- f. l'allevamento disporrà di 4 vasche per il contenimento dei liquami, di cui una in progetto che andrà a sostituire un contenitore attualmente utilizzato, posto al di fuori del centro aziendale in loc. Lambro, comune di Cadeo;
- g. per la frazione solida separata l'allevamento dispone di una concimaia posta sotto al separatore;
- h. al momento del rilascio del presente Atto, la disponibilità di terreno agrario, come risultante dalla Comunicazione di utilizzo agronomico numero 32116, ricevuta da ArpaE con prot. n. 115229 del 12/07/2022, è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;
- i. sono state verificate le condizioni di esercizio dell'allevamento e la sua coerenza con le disposizioni di cui al

Regolamento Regionale n. 3/2017;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3351 del 15/09/2016 (successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 977 del 28/02/2019 e Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2321 del 20/05/2020) e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 8124 del 28/09/2016, alla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335) per l'attività di "allevamento di bovine da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Loc. Strada Cintura n. 4/2 (che è anche sede legale), come di seguito riportato:

➤ **sostituendo il punto 3) del dispositivo** con il seguente:

"3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni,
- b. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- d. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17; "

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3351 del 15/09/2016 (aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 977 del 28/02/2019 e Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2321 del 20/05/2020), rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 8124 del 28/09/2016, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di San Pietro in Cerro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (provvedimento conclusivo prot. n. 8124 del 28/09/2016);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro

- necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
 - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.